



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 16

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 7 maggio 2012



## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE   | 5  |
| <b>A426 – TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP</b>                               |    |
| <i>Provvedimento n. 23507</i>   | 5  |
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE  | 7  |
| <b>C11561 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI ANIMA SGR</b>  |    |
| <i>Provvedimento n. 23508</i>   | 7  |
| <b>C11567 - SOLON ITALIA/SOLON</b>  |    |
| <i>Provvedimento n. 23509</i>   | 10 |
| <b>C11568 - PORSCHE ITALIA/NARDÒ TECHNICAL CENTER</b>   |    |
| <i>Provvedimento n. 23510</i>   | 13 |
| <b>C11573 - A2A CALORE E SERVIZI/RAMO DI AZIENDA DI TECNOVALORE</b>   |    |
| <i>Provvedimento n. 23511</i>   | 16 |
| <b>C11574 - SIEMENS INDUSTRY AUTOMATION HOLDING/IBS EXCELLENCE, COLLABORATION, MANUFACTURING</b>                      |    |
| <i>Provvedimento n. 23512</i>   | 20 |
| <b>C11576 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI TORINO MODA</b>  |    |
| <i>Provvedimento n. 23513</i>   | 23 |
| SEPARAZIONI SOCIETARIE  | 27 |
| <b>SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES</b> |    |
| <i>Provvedimento n. 23495</i>   | 27 |
| ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA  | 30 |
| <b>AS932 - COMUNE DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS</b>                        |    |
|   | 30 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE  | 32 |
| <b>IP139 - STUDIO RIVOLATION 2009</b>   |    |
| <i>Provvedimento n. 23489</i>   | 32 |
| <b>PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO</b>  |    |
| <i>Provvedimento n. 23506</i>   | 37 |



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A426 – TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP**

*Provvedimento n. 23507*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), già articolo 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità Garanti della Concorrenza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera adottata in data 13 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e nella quale era stato fissato al 30 maggio 2011 il termine di chiusura del procedimento;

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2011, con la quale il termine per la conclusione del procedimento è stato prorogato al 28 dicembre 2011;

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2011 con la quale è stata disposta la pubblicazione degli impegni proposti da Telecom Italia S.p.A. sul sito dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stato inizialmente fissato al 22 dicembre 2011 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una definitiva decisione sugli impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTI gli ulteriori impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 9 novembre 2011, di cui l'Autorità ha disposto la pubblicazione con delibera adottata in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria delibera del 30 novembre 2011, con la quale il termine per la conclusione del procedimento è stato prorogato al 31 maggio 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di procedere al compimento degli adempimenti istruttori previsti, compresa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce di quanto considerato, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

**DELIBERA**

- a) di prorogare al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione del procedimento;
- b) di fissare al 22 giugno 2012 il termine di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11561 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES/RAMO DI AZIENDA DI ANIMA SGR** *Provvedimento n. 23508*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di BNP Paribas Securities Services del 26 marzo 2012, integrata in data 29 marzo e 12 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

BNP Paribas Securities Services SCA (di seguito, BNP) è un'impresa che presta servizi di natura bancaria e finanziaria; quest'ultima, in particolare, è autorizzata, ai sensi della disciplina francese, ad effettuare attività di deposito, custodia e amministrazione di titoli. In Italia BNP svolge attività di deposito e custodia di strumenti finanziari e, in particolare, l'attività di banca depositaria di fondi comuni di investimento (OICR) e della liquidità dei medesimi fondi. BNP fa parte del gruppo BNP Paribas, attivo in tutto il mondo nel settore dei servizi bancari e finanziari. Il gruppo BNP Paribas ha realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2010, un fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, di circa [10-20] <sup>1</sup> miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda di Anima Sgr (di seguito, Anima) costituito da un insieme di beni organizzati al fine di svolgere l'attività di calcolo del valore patrimoniale netto degli OICR (c.d. calcolo *Net Asset Value* - NAV). Il ramo d'azienda oggetto di cessione svolge attualmente l'attività di calcolo del NAV per OICR Italiani esclusivamente in via *captive* per la stessa società venditrice Anima. Esso è composto, essenzialmente, dai rapporti di lavoro dipendente (16 lavoratori) e dagli archivi, autorizzazioni e permessi necessari per l'esercizio del ramo di azienda. È prevedibile, a livello di stima, che l'attività del calcolo del NAV che da BNP Securities Services sarà resa a favore di Anima SGR una volta attuata l'operazione di acquisizione genererà a favore della stessa BNP un fatturato su base annuale di circa [1-10] milioni di euro.

#### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di BNP, di un ramo d'azienda come sopra descritto.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

Nell'ambito del contratto di trasferimento è previsto anche un obbligo da parte di Anima, di non fare concorrenza, per un periodo di cinque anni, direttamente o indirettamente a BNP sul territorio italiano nel settore del calcolo del NAV e back office titoli, restando espressamente esclusa qualsiasi altra attività.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza previsto può costituire una restrizione accessoria all'operazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, solo a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, comunque non eccedente i due anni<sup>2</sup>.

### IV VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa una particolare tipologia di servizio di banca depositaria relativo al calcolo del NAV. Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione, infatti, svolge attualmente il servizio sopra indicato e in via esclusiva per ANIMA SGR.

Tale servizio si inquadra nell'ambito delle attività della banca depositaria, ente al quale, in base alla normativa vigente, deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento (art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58/98). La banca depositaria svolge, infatti, servizi consistenti nella custodia e gestione amministrativa di quote di OICR e degli *asset* del fondo stesso, nonché altri servizi specifici per gli stessi OICR, tra i quali il calcolo del NAV delle quote del fondo, su incarico della SGR<sup>3</sup>.

Nel caso in esame, peraltro, non appare necessario pervenire ad una definizione più puntuale del mercato rilevante del prodotto mentre, per quanto riguarda la dimensione geografica, si può ritenere che essa possa essere circoscritta entro i confini nazionali in ragione delle specificità normative dei singoli Stati<sup>4</sup>.

Sulla base dei dati forniti dalle parti risulta che BNP detiene, nel mercato dei servizi di banca depositaria in Italia, una quota pari a [15-20%]. Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione, invece, rappresenta un insieme di beni organizzato ad uno specifico servizio (calcolo del NAV) precedentemente fornito esclusivamente alla società cedente (ANIMA SGR) e, sulla base delle

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 18451 del 4 giugno 2008, C9353 - *INTESA SANPAOLO/MPS FINANCE BANCA MOBILIARE*, in Boll. n. 22/08.

<sup>4</sup> Cfr. COMP/M.3781 – *Credit Agricole/Caisse D'épargne/JV*, del 14 giugno 2005 e, provv. n. 18451, cit..

stime prodotte dalla società notificante, alla stessa è ascrivibile una quota ipotetica di mercato largamente inferiore all'1%.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che l'operazione in esame possa sollevare problemi concorrenziali, determinando la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, vista l'esigua quota di mercato rappresentata dal ramo d'azienda acquisito e la presenza di numerosi concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati;

RITENUTO altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le parti siano accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzano oltre il tempo indicato;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11567 - SOLON ITALIA/SOLON***Provvedimento n. 23509*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Solon Italia Gmbh, pervenuta in data 27 marzo 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Solon Italia Gmbh (di seguito, Solon Italia), società di diritto tedesco appositamente costituita ai fini della presente operazione, è posseduta al 100%, attraverso una controllata, da Microsol Inc (di seguito, Microsol). Quest'ultima è una società, costituita nelle Isole Vergini Britanniche, attiva principalmente nella produzione di celle solari e nella commercializzazione con il proprio marchio di moduli ed impianti solari prodotti da terzi.

Nel 2010 Microsol non ha realizzato, in Italia, alcun fatturato.

Solon S.p.A. (di seguito, Solon) è una società di diritto italiano, controllata da Solon SE<sup>1</sup>, che è attiva nella produzione di moduli e impianti solari a livello mondiale ed in particolare in Francia, Germania, Spagna, ed USA destinati a soggetti privati e clienti industriali.

Nel 2010 il fatturato realizzato in Italia da Solon è stato pari a circa [47-468]<sup>2</sup> milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame comporta l'acquisizione da parte di Microsol, per il tramite di Solon Italia, dell'intero capitale sociale di Solon attualmente detenuto dalla società Solon SE. L'operazione si inserisce nell'ambito della procedura di insolvenza a cui Solon SE, insieme alle sue controllate tedesche, hanno presentato istanza di ammissione in data 31 dicembre 2011. Il contratto di compravendita prevede anche la cessione al gruppo Microsol di un'altra società controllata da Solon SE e di alcuni *assets* che realizzano fatturato all'interno del territorio tedesco<sup>3</sup>.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> Solon SE e le sue controllate tedesche hanno presentato istanza di ammissione a procedura di insolvenza in Germania alla fine del 2011.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>3</sup> L'operazione è stata infatti notificata all'Autorità di concorrenza tedesca ed è stata autorizzata dalla stessa in data 2 febbraio 2012.

preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***Il mercato rilevante***

L'operazione comunicata interessa il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti fotovoltaici.

I prodotti fotovoltaici sono trasformatori di energia solare in energia elettrica. Tale denominazione è utilizzata per diversi prodotti, tra cui le celle solari, i moduli o pannelli solari e gli impianti solari. Le celle solari possono essere prodotte per mezzo di sottili strati di materiali semiconduttori, solitamente silicio. Al fine di ottenere una capacità di trasformazione dell'energia solare più efficiente, le celle sono assemblate in moduli solari, ricoperti da vetro o altro materiale protettivo. A loro volta, gli impianti solari sono composti da moduli solari assemblati insieme ad altre componenti quali invertitori di potenza (cd. *inverter*), controllori di carica, batterie, strutture di sostegno.

Dal lato della domanda, non sussiste una distinzione d'uso tra celle e moduli solari (i clienti di solito acquistano moduli che già incorporano le celle solari), mentre l'acquisto di impianti dipende fortemente dalle diverse politiche di incentivi e tutela dell'ambiente dei singoli Stati. Dal lato dell'offerta va osservato che i produttori realizzano solitamente tutti i prodotti citati, incluse le singole componenti. Pertanto, le celle, i moduli, i sistemi solari e le relative componenti non dovrebbero costituire mercati del prodotto distinti. Tuttavia, nel caso di specie, l'esatta definizione del mercato merceologico può essere lasciata aperta in quanto non rileva ai fini della valutazione dell'operazione.

Per quel che riguarda la definizione del mercato geografico, occorre considerare che i prodotti fotovoltaici sono realizzati con standard tecnici uguali in tutto il mondo, i prezzi sono omogenei ovunque e i principali produttori operano a livello mondiale, senza che sussistano ostacoli di rilievo alla distribuzione dei prodotti dovuti all'ubicazione degli impianti produttivi, ai costi di trasporto o a barriere di tipo normativo-regolamentare. Per quanto sia ipotizzabile una dimensione mondiale del mercato, anche sotto questo profilo un'esatta definizione del mercato non appare comunque necessaria per la valutazione dell'operazione comunicata.

##### ***Effetti dell'operazione***

Nel mercato mondiale della produzione e commercializzazione di prodotti fotovoltaici la quota di mercato congiunta, nel 2011, di Microsol e Solon è stata pari a circa il [1-5%].

Sul mercato della produzione e commercializzazione di prodotti fotovoltaici sono inoltre attivi a livello mondiale numerosi e qualificati concorrenti.

Sulla base di quanto precede, si ritiene che la presente operazione non sia idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni competitive nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11568 - PORSCHE ITALIA/NARDÒ TECHNICAL CENTER***Provvedimento n. 23510*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Porsche Italia S.p.A., pervenuta in data 28 marzo 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Porsche Italia S.p.A. (di seguito, PIIt) è una società di diritto italiano attiva, tra l'altro, nell'acquisto, distribuzione e vendita, anche mediante operazioni di importazione, esportazione o transito, di autoveicoli e motori di ogni tipo, delle loro parti accessorie e ricambi e di impianti, macchine e strumenti ed ogni altro prodotto tecnico per la loro manutenzione e riparazione.

Il fatturato realizzato dal Gruppo Porsche a livello mondiale, nel 2010, è stato di circa [5-10]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [1-5] nell'Unione Europea e di circa [5-6] miliardi di euro in Italia.

Oggetto di acquisizione è la società Nardò Technical Center S.r.l. (di seguito, NTC), il cui capitale sociale è attualmente posseduto dalla società Prototipo S.p.A. (di seguito, Prototipo).

La principale attività di NTC, attiva anche nella progettazione e realizzazione di progetti di veicoli e prototipi dimostrativi di autovetture e motocicli in piccola serie, è rappresentata dalla gestione del circuito situato a Nardò, in provincia di Lecce, utilizzato esclusivamente per test automobilistici.

Nel 2010 NTC ha realizzato in Italia un fatturato di circa [10-15] milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di PIIt del controllo esclusivo di NTC mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

L'operazione prevede una clausola di non concorrenza in base alla quale la parte alienante Prototipo si impegna a non svolgere in Italia, per un periodo di due anni, alcuna attività che sia in diretta concorrenza con quella di NTC, senza il preventivo consenso scritto di PIIt.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo della comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza stipulato tra le parti costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

In base a quanto evidenziato dalle parti, il mercato specificamente interessato dall'operazione in esame è quello relativo alla gestione dei circuiti utilizzati dalle case automobilistiche solo per testare gli autoveicoli. Nel caso di specie, infatti, il circuito oggetto di acquisizione da parte di PIIt, situato a Nardò, è omologato solo per test privati di automobili di Formula 1. I circuiti per i test privati si distinguono da quelli omologati per lo svolgimento di gare e competizioni automobilistici.

Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato interessato, secondo quanto rilevato dalle imprese notificanti, esso appare assumere una dimensione comunitaria in considerazione della facilità con cui i veicoli che debbono essere testati possono essere spostati all'interno dell'Unione europea.

In ogni caso, si ritiene che un'esatta definizione del mercato interessato, anche sotto il profilo geografico, possa essere comunque lasciata aperta, dal momento che, indipendentemente da ogni definizione adottata, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame non muterebbe.

La società acquirente non possiede infatti allo stato attuale alcun circuito automobilistico nell'ambito del territorio italiano, mentre in ambito europeo è titolare solamente di due circuiti in Germania.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11573 - A2A CALORE E SERVIZI/RAMO DI AZIENDA DI TECNOVALORE***Provvedimento n. 23511*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società A2A Calore e Servizi S.r.l., pervenuta in data 30 marzo 2012, e le ulteriori informazioni fornite in data 6 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

A2A Calore e Servizi S.r.l. (di seguito, ACS) è una società attiva nella fornitura di servizi di gestione calore e in particolare nell'attività di teleriscaldamento, nell'ambito della quale svolge sia le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti, sia quelle di allacciamento e fornitura del calore, nonché le attività di gestione delle centrali di cogenerazione e scambio termico.

ACS è controllata da A2A S.p.A., società a capo di un gruppo attivo nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nella distribuzione e vendita di gas naturale, nel teleriscaldamento, nel ciclo idrico integrato e nell'offerta di servizi ambientali, nonché nella produzione ed esplorazione di idrocarburi.

A2A è nata nel 2007 dalla fusione per incorporazione di ASM Brescia S.p.A. in AEM S.p.A.<sup>1</sup> ed è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia.

Nel 2010 il fatturato consolidato realizzato in Italia da A2A è stato di circa  $[4-5]^2$  miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda della società Tecnovalore S.p.A., costituito dall'insieme dei beni materiali e immateriali, delle attività, passività e diritti ed obblighi inerenti all'attività di somministrazione di calore tramite reti di teleriscaldamento nelle aree denominate "ex OM – Pompeo Leoni" e "ex Maserati – via Rubattino", entrambe site in Milano.

Tecnovalore S.p.A. è controllata da Amafin S.r.l., società a capo di un gruppo attivo nella produzione e vendita di calore per il riscaldamento degli edifici, operante anche con il marchio *MilanoGas*. Amafin è controllata da tre persone fisiche.

Nel 2011 il fatturato realizzato dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione è stato di circa  $[1-10]$  milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione di un ramo d'azienda della società Tecnovalore S.p.A., costituito dall'insieme dei beni immateriali e materiali (in particolare, gli impianti di

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 17723 del 13 dicembre 2007, C8835 - AEM/ASM BRESCIA, in Boll. n. 47/07.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

generazione calore e le reti di teleriscaldamento nelle due aree), delle attività, passività e diritti ed obblighi inerenti all'attività di somministrazione di calore tramite reti di teleriscaldamento nelle aree denominate "ex OM – Pompeo Leoni" e "ex Maserati – via Rubattino", entrambe site in Milano.

Tale ramo d'azienda si rifornisce da A2A S.p.A. del gas necessario alla produzione di calore.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

L'operazione in esame interessa il settore del teleriscaldamento e il servizio di gestione calore, nonché, da un punto di vista verticale, il mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali di medio grandi dimensioni, con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno.

#### ***(i) Il settore del teleriscaldamento***

Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento a distanza di edifici residenziali, terziari o commerciali che utilizza il calore prodotto da uno o più poli di produzione centralizzati.

In un sistema di teleriscaldamento il calore (acqua calda, acqua surriscaldata, vapore) viene prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione (entrambi alimentati da vari possibili combustibili) o da una sorgente geotermica e poi distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni. La necessità di assicurare che i fluidi prodotti arrivino all'utente con la temperatura desiderata limita l'estensione geografica della rete di teleriscaldamento collegata ad un dato impianto di produzione, a causa della perdita di calore che il fluido subisce nel trasporto verso gli utenti finali; data una certa temperatura desiderata a destinazione, la rete non potrà estendersi oltre un certo limite.

La costruzione delle reti di teleriscaldamento richiede un consistente investimento infrastrutturale, cui contribuisce significativamente la necessità di posare una doppia serie di tubi pre-isolati. Tali investimenti possono rendere la rete di teleriscaldamento che serve una certa area non replicabile e quindi un monopolio naturale. Ciò non esclude tuttavia che reti contigue risultino in concorrenza per l'allacciamento dei clienti potenziali siti in aree tecnicamente ed economicamente servibili da due o più reti di teleriscaldamento.

In linea generale, l'acqua calda (o il vapore) immessi in una rete di teleriscaldamento potrebbero essere prodotti da impianti appartenenti a soggetti indipendenti dal proprietario della rete di teleriscaldamento. Attualmente, tuttavia, i servizi di produzione, distribuzione e vendita del calore su una determinata rete sono forniti in maniera integrata dal medesimo soggetto.

Il servizio di teleriscaldamento – inteso come la fornitura integrata del calore per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda – costituisce, secondo la consolidata

giurisprudenza dell'Autorità, una modalità di produzione e fornitura del calore distinta da altre modalità alternative (caldaie individuali, riscaldamento centralizzato condominiale, ecc.) e quindi un distinto mercato rilevante del prodotto.

L'estensione geografica di tale mercato è locale e coincidente con il bacino d'utenza tecnicamente ed economicamente servibile dagli impianti di produzione del calore connessi ad una data rete di teleriscaldamento – includendo quindi sia le utenze già allacciate, sia quelle allacciabili.

Nel caso specifico, le due reti oggetto di acquisizione sono localizzate una nella zona Est di Milano (Ex Maserati – via Rubattino), l'altra nella zona Sud della città (ex OM – Pompeo Leoni), a distanze tali da poter essere considerate come appartenenti a due mercati rilevanti distinti, definiti come le aree in cui attualmente insistono le due reti e le aree limitrofe in cui sia tecnicamente ed economicamente possibile allacciare nuove utenze.

Nei mercati della fornitura del servizio di teleriscaldamento nelle aree Ex-Maserati – via Rubattino e ex OM – Pompeo Leoni, Tecnovalore opera come monopolista del servizio di teleriscaldamento.

ACS fornisce il servizio di teleriscaldamento in diverse zone di Milano. Le reti di ACS più vicine (Famagosta per la rete ex OM – Pompeo Leoni, Canavese per la rete Ex-Maserati – via Rubattino) distano<sup>3</sup> circa 1,9 km da quelle oggetto di acquisizione. Tale distanza, nonché il fatto che gli eventuali lavori di allacciamento degli utenti attualmente collegati ad una rete concorrente interesserebbero un contesto ad alta urbanizzazione, comporterebbero investimenti tali da rendere economicamente non sostituibili l'allacciamento alle reti ACS con l'allacciamento alle reti oggetto di acquisizione per i clienti attualmente allacciati alla rete dell'uno o dell'altro operatore.

Inoltre, le centrali termiche oggetto di acquisizione producono quantità di calore limitate, largamente assorbite dalle utenze già allacciate. Perciò, le possibilità di allacciamento di nuovi clienti, attualmente non allacciati né alle reti ACS né alle reti di Tecnovalore, appare del tutto marginale.

Tecnovalore non può dunque essere considerato un concorrente potenziale di ACS.

L'operazione si risolverà dunque nella sostituzione di un operatore monopolista con un altro e non comporterà variazioni nel grado di concorrenza nei mercati della fornitura del servizio di teleriscaldamento nelle aree Ex-Maserati – via Rubattino e ex OM – Pompeo Leoni.

#### ***(ii) Il servizio di gestione calore***

L'attività di gestione calore consiste nella fornitura di un'ampia gamma di prestazioni, dalla gestione degli impianti termici - compresa la fornitura di prodotti combustibili per riscaldamento - all'esercizio delle tradizionali attività di conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti (c.d. attività complementari), fino alla loro costruzione, ristrutturazione e riqualificazione (servizi di ingegneria). L'attività di gestione calore comprende, quindi, una serie di servizi che, se considerati singolarmente, potrebbero essere ricondotti a distinti e più ampi mercati del prodotto. Tuttavia, le caratteristiche dell'attività di gestione calore in termini di soggetti destinatari delle prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell'offerta, conferiscono all'insieme di tali servizi una propria specificità.

La domanda dei servizi di gestione calore proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale.

<sup>3</sup> La distanza è intesa non in linea d'aria, ma in termini del percorso che dovrebbero seguire i tubi.

In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale.

Considerato che su base nazionale il Ramo d'Azienda detiene una quota di mercato inferiore all'1%, gli effetti dell'operazione su questo mercato appaiono del tutto trascurabili.

***(iii) la vendita di gas naturale ai clienti finali di medio grandi dimensioni***

Il Ramo d'Azienda oggetto di acquisizione si riforniva del gas naturale utilizzato come combustibile per la produzione di calore nelle centrali termiche cedute da A2A.

Dato il consumo di gas necessario alla produzione del calore fornito attraverso le reti di teleriscaldamento cedute, il Ramo d'Azienda può essere qualificato quale un cliente finale di medio grandi dimensioni, con un consumo superiore a 200.000 mc/anno.

Secondo la consolidata giurisprudenza dell'Autorità, la vendita al dettaglio di gas naturale a tale categoria di clienti costituisce un mercato rilevante distinto, di dimensione nazionale.

Considerato che su base nazionale la domanda del Ramo d'Azienda rappresenta una quota trascurabile, inferiore all'1%, gli effetti verticali derivanti dall'internalizzazione, e quindi dalla sottrazione alla concorrenza, di questa domanda appaiono del tutto trascurabili.

Sulla base di quanto precede, si ritiene che la presente operazione non sia idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11574 - SIEMENS INDUSTRY AUTOMATION HOLDING/IBS EXCELLENCE,  
COLLABORATION, MANUFACTURING**

*Provvedimento n. 23512*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Siemens Aktiengesellschaft, pervenuta in data 30 marzo 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Siemens Aktiengesellschaft (di seguito, Siemens) è una società di diritto tedesco la cui attività è suddivisa nei seguenti *business*: Energy, Healthcare, Industry, Infrastructure & Cities, OSRAM, Business Financial Services, e servizi.

Siemens non è controllata da alcuna altra entità. Le azioni di Siemens sono quotate in Borsa in Germania, a Londra, in Svizzera e a New York e sono disperse tra un ampio numero di azionisti.

Nel 2011<sup>1</sup>, il gruppo Siemens ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 73,5 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [20-30]<sup>2</sup> miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [2-3] miliardi di euro per vendite in Italia.

IBS Aktiengesellschaft excellence, collaboration, manufacturing (di seguito, IBS) è una società di diritto tedesco attiva nell'area del *software* denominato Manufacturing Execution Systems (di seguito, MES) per le imprese industriali.

IBS è controllata dalla Famiglia Schroeder che detiene il 51,3% delle azioni di IBS. Siemens detiene il 10,98% delle azioni, mentre le rimanenti sono disperse tra un ampio numero di azionisti, nessuno dei quali detiene più del 5%.

Nel 2010, IBS ha realizzato un fatturato pari a circa 21,3 milioni di euro a livello mondiale<sup>3</sup>, di cui circa [10-47] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e [inferiore a 1 milione di] euro per vendite in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Siemens, tramite la propria società controllata Siemens Industry Automation Holding AG (di seguito, Siemens IAH), mediante un'offerta pubblica di acquisto, del 100% del capitale sociale di IBS (di seguito, Azioni IBS).

<sup>1</sup> L'anno fiscale di Siemens inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>3</sup> Il fatturato globale realizzato nel 2011 è stato pari a circa 24,9 milioni di euro.

L'offerta è sottoposta, inter alia, alla condizione che Siemens acquisisca un numero complessivo di Azioni IBS che, sommato a quello già detenuto da Siemens, sia pari ad almeno il 75% delle Azioni IBS.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

#### ***Il mercato del prodotto***

L'operazione comunicata riguarda il settore della tecnologia dell'informazione (Information Technology o IT), all'interno del quale è possibile individuare un più ristretto ambito merceologico, consistente nei software aziendali; nell'ambito dei software aziendali è poi possibile identificare le soluzioni MES per le imprese industriali. Le soluzioni MES sono soluzioni software che permettono l'efficiente operatività e controllo della produzione e della logistica all'interno degli impianti produttivi delle imprese industriali. Queste soluzioni/sistemi servono a collegare i processi operativi di produzione con le diverse funzioni aziendali generali.

IBS è attiva nelle soluzioni MES per le imprese industriali, ma non nei restanti software aziendali. Siemens è attiva sia nelle soluzioni MES per le imprese industriali, sia nei restanti software aziendali, così come nel resto del settore IT.

Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva di un mercato circoscritto al software MES, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

#### ***Il mercato geografico***

La Commissione Europea, come anche l'Autorità, hanno ripetutamente ritenuto che i mercati dei software aziendali abbiano ambito globale. Le soluzioni software sono acquistate e vendute su scala globale, non sussistono barriere di natura commerciale, ed i costi di trasporto sono assenti o del tutto trascurabili.

#### ***Effetti dell'operazione***

Nelle soluzioni MES per le imprese industriali, a livello mondiale IBS detiene una quota [*inferiore all'1%*] circa, mentre Siemens detiene una quota [*inferiore all'1%*] circa.

In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11576 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI TORINO MODA***Provvedimento n. 23513*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società OVIESSE S.p.A., pervenuta in data 30 marzo 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Oviesse S.p.A. (di seguito, Oviesse) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori a marchio "Oviesse Industry" interamente controllata dal Gruppo Coin S.p.A. (di seguito, Gruppo Coin), società *holding*, con funzioni di finanziamento e coordinamento (tecnico, commerciale, industriale e finanziario) delle proprie controllate, principalmente attive nel settore della distribuzione al dettaglio di abbigliamento e di accessori, con i marchi "Coin", "Oviesse", "Young Village" e "Upim". Gruppo Coin S.p.A. è, a sua volta, controllata da CIE Management, una società di gestione di fondi di investimento, controllata da persone fisiche.

Nel 2010 il gruppo Coin ha conseguito un fatturato consolidato pari circa a 1,7 miliardi di euro, di cui circa 14,7 milioni di euro realizzati nel resto dell'Unione Europea e circa 1,5 miliardi di euro in Italia.

Oggetto dell'operazione è il ramo d'azienda di proprietà di Torino Moda S.r.l. (di seguito, TM), consistente nell'esercizio commerciale sito in Asti, Piazza Alfieri n. 48, destinato alla vendita al dettaglio di generi non alimentari.

La società TM è attiva nell'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio principalmente di abbigliamento.

Non sono disponibili i dati di fatturato del ramo d'azienda sopra citato in quanto allo stato ancora inattivo.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, da parte del gruppo Coin, per il tramite di Oviesse, per una durata di sei anni, del ramo d'azienda di cui sopra, comprensivo del diritto di godere dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature nonché il diritto di esercitare l'attività di vendita di generi non alimentari in forza della comunicazione di vicinato presentata al Comune di Asti da TM.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Come chiarito nella sentenza sul “caso Lidl”<sup>1</sup> e ribadito nel formulario relativo alla comunicazione di operazioni di concentrazione, non costituiscono concentrazioni le operazioni consistenti nell’acquisizione della sola licenza commerciale, laddove “*non sia impedita al cedente la continuazione dell’attività di impresa oggetto della licenza commerciale ceduta, neppure in base a disposizioni di natura pattizia o disposizioni adottate da enti locali.*” In particolare, possono non costituire concentrazioni le operazioni consistenti nella mera cessione di licenze commerciali per “esercizi di vicinato”, essendo stato abolito, per l’esercizio di tale attività, l’obbligo di ottenere una licenza commerciale.

Nel caso in esame si è in presenza di un’operazione consistente nell’affitto del ramo d’azienda sopra individuato con subentro nella comunicazione di vicinato. Deve, tuttavia, osservarsi che nel contratto di affitto stipulato fra le parti non è prevista alcuna specifica pattuizione che deroghi al divieto di concorrenza previsto a carico dell’alienante dall’art. 2557 c.c., nelle ipotesi di trasferimento di rami d’azienda. Pertanto, in assenza di tale previsione, la continuazione dell’attività d’impresa oggetto della comunicazione di vicinato, risulta comunque preclusa al cedente per un periodo di 5 anni dalla stipula del contratto stesso.

L’operazione comunicata comporta, dunque, l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa e costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

Il mercato interessato dalla presente operazione è quello relativo alla distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna.

La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale, infatti, il libero servizio mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca” (ad

---

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2009, n. 1894, *Lidl Italia/Rami di azienda*.

esempio, Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il libero servizio che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. È necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un'importanza determinante in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

### ***Il mercato geografico***

Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante del prodotto ha dimensione locale, corrispondente, nel caso di specie, alla provincia di Asti.

### ***Effetti dell'operazione***

Nella provincia di Asti, il Gruppo Coin è presente nel mercato della distribuzione al dettaglio di capi d'abbigliamento e relativi accessori con una quota pari a [5-10%]<sup>2</sup>. Si osserva, altresì, che il mercato citato è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

Alla luce di quanto sopra esposto e data la trascurabile incidenza dell'acquisizione da parte del gruppo Coin, per il tramite di Oviess, del controllo del ramo d'azienda citato, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Asti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

## **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### **SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES**

*Provvedimento n. 23495*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la denuncia pervenuta in data 11 gennaio 2012 da parte della società Grandi Navi Veloci S.p.A.;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., trasmessa in data 14 febbraio 2012;

VISTE le informazioni della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. pervenute in data 13 marzo 2012;

VISTI gli atti del procedimento:

RITENUTO che la società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (di seguito, Saremar), in quanto titolare di una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prestazione di servizi di cabotaggio marittimo per il collegamento della Sardegna con le isole minori e la Corsica, è un soggetto che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che Saremar, in quanto soggetto che svolge un servizio di interesse economico generale, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli oggetto della convenzione, come nella specie devono ritenersi quelli di collegamento marittimo tra la Sardegna e il continente, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, ad operare mediante società

separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi, e a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita, emerge che Saremar ha svolto nella stagione estiva 2011 direttamente, in regime di concorrenza e in assenza di separazione societaria, attività di collegamento marittimo per passeggeri, veicoli e merci con traghetti di tipo *ro-pax*, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres, e che ha riavviato a partire dal gennaio 2012 il collegamento marittimo sulla rotta tirrenica Civitavecchia - Olbia con frequenza giornaliera;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, commi 2-bis, ed è per tale ragione imputabile a Saremar;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis) e 2-ter);

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante società separata, nello svolgimento dei collegamenti marittimi per passeggeri, veicoli e merci con traghetti di tipo *ro-pax*, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres e, dal gennaio 2012, Civitavecchia - Olbia;

b) di contestare alla società Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, n. 287/90, nei confronti della società Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Claudia Ciarnò;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 9 agosto 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS932 - COMUNE DI VERONA - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

Roma, 26 marzo 2012

Comune di Verona  
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio del potere di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 14 marzo 2012, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito al quesito sollevato dal Comune di Verona circa la possibilità di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 12 novembre 2011 n. 226, nella società patrimoniale delle reti AGSM Verona S.p.A. (di seguito AGSM Verona) la stazione appaltante per la realizzazione della gara per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito "Verona 1 – Città di Verona e Nord".

AGSM Verona è una società partecipata interamente dal Comune di Verona che esercita su di essa quella forma di "controllo analogo" che contraddistingue la figura del cd "*in house providing*". Di conseguenza, l'Autorità valuta che si possa estendere al caso di specie (affidamento ad AGSM Verona del ruolo di stazione appaltante per la realizzazione della gara nell'ambito "Verona 1 – Città di Verona e Nord") il principio, sostenuto dalla recente giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup>, in base al quale si deve escludere che la mera partecipazione azionaria di un ente pubblico in una società concorrente rappresenti un elemento tale da pregiudicare la regolarità di una gara. In altri termini, si ritiene che il legame proprietario diretto (99,17%) tra AGSM Verona e AGSM Distribuzione S.p.A. (attuale concessionario del servizio di distribuzione di gas nel Comune di Verona ed in altri cinque comuni dell'ambito le cui concessioni formano oggetto di gara) non sia tale da alterare *ex ante* gli esiti di una gara bandita da AGSM Verona stessa, allo stesso modo in cui non lo sarebbe il legame proprietario indiretto esistente tra il Comune di Verona e AGSM Distribuzione S.p.A. nel caso sia il Comune la stazione appaltante.

L'eventuale attribuzione ad AGSM Verona del ruolo di stazione appaltante deve in ogni caso responsabilizzare ancora di più gli estensori dei documenti di gara (bando e disciplinare) al fine di eliminare ogni possibile dubbio circa la correttezza e l'imparzialità della procedura; particolare

---

<sup>1</sup> In particolare Cons. Stato Sez VI 11-07-2008, n. 3499.

attenzione dovrebbe essere prestata inoltre nella nomina della Commissione di gara ai sensi dell'art. 11 del DM 12 novembre 2011 n. 226. Ciò al fine di evitare che una scarsa fiducia da parte degli operatori concorrenti di AGSM Distribuzione con riguardo alle garanzie di imparzialità della procedura di gara possa incidere negativamente sul grado di partecipazione alla (e dunque della effettiva concorrenzialità della) procedura<sup>2</sup>.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

---

---

<sup>2</sup> Nell'Atem "Verona 1 – Città di Verona e Nord" in questione sono attualmente attivi, oltre a AGSM Distribuzione, numerosi altri operatori tra cui (con una presenza anche significativa) Italgas S.p.A., 2iGas Infrastruttura italiana S.r.l. e Gei S.p.A..

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP139 - STUDIO RIVOLUTION 2009

Provvedimento n. 23489

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22673 del 4 agosto 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Revolution 2009 (di seguito, anche Studio Revolution), nel periodo marzo 2010-agosto 2011, consistente nell'aver diffuso, attraverso vari siti *internet*, un messaggio pubblicitario con il quale veniva promossa una presunta offerta di lavoro a domicilio che in realtà occultava la vendita di materiale a titolo oneroso;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011, l'Autorità ha deliberato la scorrettezza della condotta della Studio Revolution, posta in essere a partire da marzo 2010 fino ad agosto 2011, consistente nella diffusione, attraverso vari siti *internet*<sup>1</sup>, di un messaggio pubblicitario del seguente tenore: "Se decidi di aderire a questa offerta guadagnerai solo 400 € al mese (part-time) e 800 € al mese (full-time) certamente non diventerai ricco, ma arrotonderai discretamente il tuo attuale reddito. [...] Il mio nome è [diversi nomi sono presenti nei diversi annunci] [...] Attualmente faccio la collaboratrice di una nuova ditta di Milano, che offre lavoro a domicilio di selezione, trascrizione indirizzi e imbustamento depliant. [...] Mi sono fatta questo sito per dare a tutti quelli che veramente vogliono lavorare da casa una concreta opportunità. [...] Se sei stanco/a di navigare su internet alla ricerca di un lavoro a domicilio, ho selezionato per te nuove

<sup>1</sup> [www.lavorare2010.altervista.org](http://www.lavorare2010.altervista.org), [www.lavoropay.net](http://www.lavoropay.net), [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com), [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.com](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.com), [www.lavorodomicilio.net](http://www.lavorodomicilio.net), [www.studiorivolution.altervista.org](http://www.studiorivolution.altervista.org), [www.lavorareincasa.net](http://www.lavorareincasa.net).

opportunità di lavoro. Il lavoro a domicilio part-time o full-time è molto ambito da casalinghe, pensionati, giovani perché permette di conciliare la vita in casa con un'attività remunerativa che permette a chi già lavora di utilizzare parte del suo tempo libero guadagnando mediamente da 500 a 800 € al mese. L'azienda per la quale lavoro si occupa di prestazioni di servizi nell'ambito di ricerche di mercato e pubbliche relazioni in genere, pertanto ricerca su tutto il territorio nazionale, collaboratori/ici a cui affidare mansioni di piccolo segretario, cioè selezione e trascrizione di indirizzi su buste, e inserimento dati. Si tratta di un lavoro da svolgere al proprio domicilio, gestibile secondo le proprie esigenze e disponibilità di tempo, gli indirizzi potrai scriverli a mano o al computer purché in maniera leggibile, per questo lavoro non sono richieste esperienze specifiche, né limiti di età, chiunque può aderire, il collaboratore/ici non sarà sottoposto a nessun obbligo di contratto quindi sarà libero di cessare la sua collaborazione con la ditta in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Basteranno 2 o 3 ore al giorno per riuscire a guadagnare mediamente da 500 a 800 € al mese" (sottolineatura aggiunta). Il messaggio continuava con la descrizione dell'attività di trascrizione di indirizzi, precisando che la società avrebbe fornito un libretto all'interno del quale erano indicati gli indirizzi da trascrivere, le buste e i francobolli, e che il compenso, pari a 1 euro per ogni trascrizione, sarebbe stato inviato tramite vaglia postale.

2. Il messaggio continuava: "Per ricevere il modulo di adesione + un elenco di oltre 40 aziende che offrono altri lavori a domicilio quali: Confezionamento Articoli di Bigiotteria, Imbustamento Opuscoli, Confezionamento Articoli Vari e altro, si chiede di anticipare un contributo di solo 20€, (come quota di ingresso e di iscrizione), quale testimonianza del tuo impegno. La modica somma da versare è dovuta se non altro per i costi organizzativi ed a fronte del costo del servizio, delle spese postali e gestione del Codice personale che ti verrà assegnato. Il contributo di 20€ ti sarà totalmente rimborsato dalla ditta ai primi 100 indirizzi trascritti e imbustati. Il contributo va versato tramite carta postpay" (sottolineatura aggiunta). Seguiva un link, per inviare i dati identificativi del pagamento al titolare del sito, dopo avere versato il contributo, ai fini della spedizione del materiale necessario per iniziare il lavoro a domicilio. In alternativa, era possibile pagare il contributo tramite Paypal, utilizzando link "paga adesso".

3. Nel corso del procedimento, il professionista non ha dato riscontro alla comunicazione di attribuzione dell'onere della prova e non ha, quindi, fornito elementi atti a dimostrare la veridicità degli elementi di fatto prospettati dal messaggio pubblicitario in esame.

4. Nel proprio provvedimento, pertanto, l'Autorità ha ritenuto che tale messaggio pubblicitario fosse in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettere a), b) e c), del Codice del Consumo, in quanto veicolava informazioni ingannevoli in ordine all'esistenza del lavoro offerto, alla sua natura e alla sua remunerazione, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

5. Con richieste di intervento pervenute in data 12 settembre 2011, 9 novembre 2011 e 30 dicembre 2011 tre diversi consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare che la Studio Rivolution continui a diffondere, tramite diversi siti, un messaggio pubblicitario di tenore analogo a quello valutato nel citato provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011.

6. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 10 gennaio e 26 marzo 2012 è, di fatto, emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, in tali date, sui siti internet *www.studiolavoro.com* e

[www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it), è stato rilevato un messaggio con il seguente testo:

*“PROBABILMENTE PRIMA DI ENTRARE IN QUESTO SITO AVRAI LETTO IN INTERNET O GIORNALI DI ANNUNCI, INSERZIONI TIPO:*

*COME DIVENTARE MILIONARIO ENTRO 2012. SARÀ VERO?*

*GUADAGNARE SOLDI VELOCEMENTE. SARA' VERO?*

*GUADAGNARE FACILMENTE 300? IN 15 MINUTI. SARA' VERO?*

*GUADAGNARE 50 ? OGNI ORA. SARA' VERO?*

*E TANTE ALTRE ANCORA PIÙ ASSURDE.*

*Forse avrai anche aderito, Risultato?”.*

7. Il messaggio prosegue: *“Se decidi di aderire a queste offerte guadagnerai solo 400? al mese(part-time) e 800? al mese (full-time) certamente non diventerai ricco,ma arrotonderai discretamente il tuo attuale reddito. E' inutile fare false promesse. Le recenti statistiche mostrano come milioni di persone in tutto il mondo oggi siano alla ricerca di una seria opportunità di lavoro part-time o full-time a domicilio, per aumentare il proprio reddito. La rete infatti è letteralmente invasa da pseudo lavori, da straordinarie opportunità per guadagnare, che sembrano promettere guadagni esorbitanti nel giro di pochi giorni. Purtroppo questo gran numero di false promesse, porta sempre di più la gente a pensare che un vero lavoro a domicilio, non esista. Il mio nome è [...], ho sempre cercato in internet qualche azienda o qualche privato che offrisse un lavoro da fare a casa, spesso mi sono fatto entusiasmare da lavori facili con guadagni milionari, ho aderito a molte proposte,purtroppo per mia esperienza ho sempre avuto dei risultati negativi anche con perdite economiche. Poi mi sono chiesto: possibile che non esistano aziende o privati che offrono una offerta veramente seria? Questa è stata la motivazione per la quale ho fatto ricerche più approfondite su internet. ho impiegato molti mesi di lavoro, spesso di notte. Attualmente faccio il collaboratore di una nuova ditta di Milano, che offre lavoro a domicilio di selezione, trascrizioni indirizzi e imbustamento depliant. Il mio guadagno non è molto elevato, riesco a guadagnare 800/1000 euro al mese (a tempo pieno). Mi sono fatto questo sito per dare a tutti quelli che veramente vogliono lavorare da casa una concreta opportunità”* (sottolineatura aggiunta).

8. Ed ancora: *“Se sei stanco/a di navigare su internet alla ricerca di un lavoro a domicilio, ho selezionato per te nuove opportunità di lavoro. Il lavoro a domicilio part-time o full-time è molto ambito da casalinghe, pensionati, giovani perchè permette di conciliare la vita in casa con un' attività remunerativa che permette a chi già lavora di utilizzare parte del suo tempo libero guadagnando mediamente da 500 a 800 € al mese. L'azienda per la quale lavoro si occupa di prestazioni di servizi nell'ambito di ricerche di mercato e pubbliche relazioni in genere, pertanto ricerca su tutto il territorio nazionale, collaboratori/ici a cui affidare mansioni di piccolo segretariato, cioè selezione e trascrizione indirizzi su buste,e inserimento dati. Si tratta di un lavoro da svolgere al proprio domicilio, gestibile secondo le proprie esigenze e disponibilità di tempo, gli indirizzi potrai scriverli a mano o al computer purchè in maniera leggibile,per questo lavoro non sono richieste esperienze specifiche, né limiti di età, chiunque può aderire, il collaboratore/ice non sarà sottoposto a nessun obbligo di contratto quindi sarà libero di cessare la sua collaborazione con la ditta in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Basteranno 2 o 3*

ore al giorno per riuscire a guadagnare mediamente da 500 a 800 € al mese" (sottolineatura aggiunta).

9. Segue un link con indicato "Clicca qui per visualizzare dove siamo" dal quale si accede ad una pagina che riporta l'indirizzo, i recapiti telefonici e i dati aziendali della Studio Rivolution 2009. Subito dopo vi è l'avviso: "Per ricevere il modulo di adesione si chiede di anticipare un contributo di solo 20 €, (come quota d'ingresso e d'iscrizione) rimborsabile dopo i primi 100 indirizzi. La modica somma da versare è dovuta se non altro per i costi organizzativi ed a fronte del costo del servizio, delle spese postali e gestione del Codice personale che ti verrà assegnato" (sottolineatura aggiunta), seguito dall'indicazione di un nominativo a cui versare il contributo tramite Postepay o vaglia postale. A fine pagina è riportato il link "Termini condizioni e legalità dell'attività" cliccando il quale si accede ad una pagina web che informa che non si tratta di una catena di Sant'Antonio.

10. Analogo messaggio è stato rilevato in data 20 gennaio 2012 sul sito internet [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org).

11. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.

12. Il citato provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011 risulta notificato al professionista in data 18 agosto 2011. Dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al mese di agosto 2011.

13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 22673 del 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

### DELIBERA

a) di contestare alla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 22673 del 4 agosto 2011;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ester Arisi;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO**

*Provvedimento n. 23506*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

1. Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (di seguito, anche "SSCN"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che si occupa della gestione di squadre di calcio, nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2011 ha realizzato un fatturato pari a circa 131 milioni di euro.

2. Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, anche "DB"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Dall'ultimo bilancio disponibile relativo al 2010, la società, esercente attività bancaria e finanziaria, ha realizzato un fatturato pari a circa 2.550 milioni di euro, calcolato applicando in via analogica i criteri vigenti in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, nella misura del 10% del totale attivo dello stato patrimoniale.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**


3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nella diffusione, tramite i siti *internet* di SSCN e di DB, di due messaggi relativi alla "*Campagna abbonamenti della SSC Napoli stagione calcistica 2011-2012*" nei quali si prospetta, tra l'altro, la possibilità di acquistare abbonamenti avvalendosi di finanziamenti erogati da Prestitempo, divisione del gruppo Deutsche Bank.

4. In particolare, oggetto della segnalazione di un consumatore pervenuta nell'agosto 2011, è il messaggio pubblicitario presente all'indirizzo *internet* <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx>. Da questa pagina, tramite i link "*stagione*" e "*campagna abbonamenti*" si è diretti alla pagina con indirizzo <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445>, relativa alla "*Campagna abbonamenti della SSC Napoli stagione calcistica 2011-2012*". Alla descrizione delle caratteristiche e delle tariffe degli abbonamenti calcistici fa seguito un paragrafo intitolato "*Finanziamento*", dove si legge che "*La SSC Napoli informa che anche quest'anno la campagna abbonamenti del Napoli è arricchita da una preziosa iniziativa: l'abbonamento può essere finanziato in 12 mesi "a tasso zero" (Tan 0% e Taeg Massimo 29,09%), grazie all'iniziativa*

realizzata in collaborazione con Prestitempo". Successivamente si informa il consumatore che Prestitempo è una divisione del gruppo Deutsche Bank specializzata nel credito al consumo, e si descrivono le procedure per richiedere il finanziamento.

5. A seguire, viene esposta una "Tabella del finanziamento" (riportata qui in FIG. 1), nella quale si indica l'ammontare delle singole rate per le otto tipologie di abbonamento finanziabili (cinque per l'abbonamento intero, tre per l'abbonamento ridotto). Sotto la tabella vengono forniti ulteriori dettagli sulle componenti economiche del finanziamento, tra le quali il numero di rate (12), il TAEG massimo del 29,09% e le spese mensili di incasso rata a mezzo RID pari a 1,5 euro. Inoltre si legge che "Se un capofamiglia sottoscrive più di un abbonamento, il tutto rientra in una sola pratica. Bolli e spese di istruttoria vengono pagati una sola volta"; le spese di istruttoria sono fissate nella misura del 2% del "capitale finanziato".

**FIG. 1: Tabella del finanziamento all'indirizzo internet di SSCN <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445>**



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445>. The page displays a table titled "Tabella del Finanziamento:" and a section titled "Info e dettagli sul Finanziamento".

| SETTORE           | ABBONAMENTO INTERO | ABBONAMENTO RIDOTTO | DIRITTI DI PREVENUTA | RATA MENSILE ABB. INTERO | RATA MENSILE ABB. RIDOTTO |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| CURVA             | Euro 275           | Euro 230            | Euro 5               | Euro 25,3                | NON FINANZIABILE          |
| DISTINTI          | Euro 570           | Euro 420            | Euro 5               | Euro 50,4                | Euro 37,6                 |
| TRIBUNA NISIDA    | Euro 800           | Euro 440            | Euro 5               | Euro 52,9                | Euro 39,3                 |
| TRIBUNA POSILLIPO | Euro 1140          | Euro 720            | Euro 10              | Euro 98,3                | Euro 63,6                 |
| TRIBUNA ONORE *   | Euro 2500          | NON PREVISTO        | Euro 10              | Euro 214,9               | NON FINANZIABILE          |

**Info e dettagli sul Finanziamento**

- Spese fisse di istruttoria pari al 2% del capitale finanziato
- Imposta di Bollo (attualmente vigente): € 14,62 (una tantum, in pagamento con la prima rata)
- Se un capofamiglia sottoscrive più di un abbonamento, il tutto rientra in una sola pratica. Bolli e spese di istruttoria vengono pagati una sola volta.
- Il rimborso delle rate dovrà avvenire a mezzo RID su conto corrente (fornire codice IBAN). Spese mensili per incasso rata € 1,50.
- Periodicità di rimborso: mensile.
- Rate nr. 12
- Tan 0%, Taeg Massimo 29,09%

La concessione del finanziamento è soggetta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A.

6. In calce alla tabella è riportata la dicitura "Scopri come finanziare il tuo abbonamento" e l'invito a selezionare un link che conduce alla pagina del sito di DB <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>. La pagina si apre con l'affermazione "Segui la tua passione con la comodità di Prestitempo. Goditi tutte le partite di Serie A del Napoli allo stadio

*San Paolo! A partire da 25,3 € al mese per 12 mesi*". Viene poi riportata una tabella che rappresenta le tipologie di finanziamento offerte e sono descritte le condizioni economiche del finanziamento come qui riportato in Figg. 2 e 3.

La tabella presente nella parte superiore della pagina *web* di DB (cfr. FIG. 2) appare uguale a quella, prima descritta e riportata in FIG. 1, che compare all'indirizzo *internet* di SSCN <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx>, mentre il dettaglio delle condizioni economiche presenta delle differenze.

In particolare, solo nella parte inferiore della pagina *web* del sito <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>, (cfr. FIG. 3) viene menzionato un costo di 2 euro annuali per "comunicazione periodica [...] non compreso nell'esempio" e un costo di 4 euro per "istruttoria pratica" per gli abbonamenti del settore curva, in luogo della commissione del 2%. Inoltre, più in generale, solo in questo sito sono specificate le voci incluse e non negli importi rateali riportati in tabella.

**FIG. 2: Tabella del finanziamento all'indirizzo internet di DB <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm>**

Richiedere il tuo abbonamento a TASSO ZERO\* è semplice e conveniente

**SCOPRI ALCUNI ESEMPI DI FINANZIAMENTO**

| SETTORE           | ABBONAMENTO INTERO | ABBONAMENTO RIDOTTO | DIRITTI DI PREVENUTA | RATA MENSILE ABBONAMENTO INTERO | RATA MENSILE ABBONAMENTO RIDOTTO |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CURVA             | € 275              | € 230               | € 5                  | € 25,3                          | NON FINANZIABILE                 |
| DISTINTI          | € 570              | € 420               | € 5                  | € 50,4                          | € 37,6                           |
| TRIBUNA ROSSA     | € 800              | € 440               | € 5                  | € 52,9                          | € 39,3                           |
| TRIBUNA POSILLIPO | € 1.140            | € 720               | € 10                 | € 99,3                          | € 63,6                           |
| TRIBUNA D'ONORE   | € 2.500            | NON PREVISTO        | € 10                 | € 214,9                         | NON FINANZIABILE                 |


SSC Napoli in collaborazione con Prestitempo, ti offre l'opportunità di acquistare il tuo abbonamento pagandolo in 12 comode rate mensili a tasso Zero\*!

**RECATI PRESSO LO SPORTELLO PRESTITEMPO a Napoli, in via Santa Brigida n° 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.20 e dalle 14.45 alle 15.40 con la Documentazione Richiesta e chiedi di finanziare il tuo abbonamento.**

Per conoscere tutti i dettagli relativi all'abbonamento, consulta la [pagina dedicata](#).

**Documentazione Richiesta**

**FIG. 3: Condizioni economiche del finanziamento sul sito di DB**  
***http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm***



### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) L'iter del procedimento

7. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 21 novembre 2011 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7752 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio, in quanto esso riporta il TAN (pari a zero) e il TAEG massimo (pari al 29,09%), senza tuttavia indicare quale sia il TAEG corrispondente a ciascuna delle otto tipologie di finanziamento offerte. Inoltre, dal messaggio non emerge chiaramente quali siano le componenti di costo già incluse negli importi delle rate mensili indicate nelle tabelle di FIG. 1 e 2 e vi sono divergenze informative circa gli elementi di costo del finanziamento tra quanto riportato alla pagina <http://www.sscnapoli.it/client/render.aspx?content=1&root=3445> del sito di SSCN e alla pagina <http://www.prestitempo.it/CalcioNapoli.htm> del sito di DB.

8. SSCN ha presentato memorie in data 13 e 19 dicembre 2011, in data 20 gennaio 2012, a seguito della richiesta di informazioni effettuata il 13 gennaio 2012, e in data 9 febbraio 2012.

Deutsche Bank ha presentato memorie il 28 dicembre 2011 e il 9 febbraio 2012.

9. SSCN ha esercitato il diritto di accesso il 14 dicembre 2011 e il 27 gennaio 2012.

10. Il 31 gennaio 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

## 2) *Le evidenze acquisite*

11. SSCN Napoli ha concluso una Convenzione con DB per offrire ai propri tifosi, tramite i servizi di DB, la possibilità di ottenere finanziamenti per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione calcistica 2011/2012<sup>1</sup>.

12. Ai sensi dell'art. dell'art. 3.5 della Convenzione, DB si impegna a fornire a SSCN tutta la documentazione che quest'ultima dovrà esporre nei locali aperti al pubblico, assumendo la responsabilità del controllo di conformità rispetto alla legge di tale documentazione.

Ai sensi dell'art. 12 della medesima Convenzione, DB si impegna a sostenere totalmente i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani locali e quelli relativi alla produzione di volantini *“restando espressamente inteso che predetta campagna si svolgerà secondo le modalità determinate dal Napoli a propria insindacabile discrezione”*<sup>2</sup>. Inoltre DB si *“impegna a realizzare a propria cura e spese un sito web a supporto dell'intera operazione i cui contenuti dovranno essere concordati tra le Parti, cui sarà possibile accedere tramite un link attivato sia sul sito istituzionale del Napoli sia sul sito istituzionale di DB”*<sup>3</sup>.

13. Il TAEG corrispondente a ciascuna delle otto tipologie di finanziamento proposte varia da un valore di 6,40% per l'abbonamento in tribuna d'onore al 29,09% per l'abbonamento in curva, seguendo un andamento crescente al diminuire dell'importo finanziato. Ad esempio, un abbonamento nei Distinti Intero presenta un TAEG del 15,92%, Ridotto del 20,57% e in Tribuna Nisida intero 15,28% e Ridotto 19,75%.

14. La campagna abbonamenti 2011/2012 ha avuto inizio il 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è stato pubblicato nei siti *internet* a partire dal 25 luglio 2011.<sup>4</sup>

DB ha rimosso il messaggio promozionale pubblicato nel proprio sito *internet* appena ricevuta la comunicazione di avvio del presente procedimento.

Non è stata svolta alcuna campagna pubblicitaria ulteriore. Pertanto, DB non ha sostenuto alcun costo diretto a fronte della campagna pubblicitaria<sup>5</sup>. Per la stagione calcistica 2011-2012 sono stati conclusi 693 contratti di finanziamento.

15. Nel caso di sottoscrizione di più abbonamenti mediante una sola pratica di finanziamento, l'applicazione delle spese di istruttoria, pari al 2% del capitale finanziato e a 4 euro per il settore curva, è avvenuta, diversamente da quanto pubblicizzato, rapportandole all'intero capitale finanziato o a ciascun abbonamento nel caso del settore curva, invece che al solo abbonamento del capofamiglia<sup>6</sup>.

Tale condotta ha riguardato più di 144 pratiche di finanziamento per un totale di 314 abbonamenti, garantendo un maggior introito di circa 1.800 euro.

---

<sup>1</sup> Doc. 11.

<sup>2</sup> Doc. 17.

<sup>3</sup> Doc. 17.

<sup>4</sup> Doc. 11.

<sup>5</sup> Doc. 15.

<sup>6</sup> Doc. 15.

### 3) Le argomentazioni difensive delle Parti

16. SSCN avrebbe inteso stipulare la Convenzione con DB al solo fine di identificare tetti massimi applicabili ai finanziamenti, ad esclusivo interesse dei propri abbonati e a tutela degli stessi, non conseguendo alcun beneficio economico dall'operazione<sup>7</sup>.

17. SSCN ritiene di essere totalmente estranea rispetto alle condotte contestate, in quanto non aveva possibilità di effettuare alcuna verifica di tipo tecnico sul messaggio oggetto del procedimento. Ciò in quanto, data la natura tecnica delle informazioni concernenti i finanziamenti, DB si è assunta l'esclusiva responsabilità di redigere la documentazione relativa all'operazione, ivi inclusi i materiali informativi. In particolare, nella Convenzione le Parti hanno stabilito che la predisposizione ed il controllo di conformità rispetto alla legge della documentazione da mettere a disposizione del pubblico fosse affidata esclusivamente a DB, che si impegnavano altresì a tenere indenne SSCN da qualsiasi danno, costo, onere o spesa che dovesse subire a causa della violazione da parte di DB di tale garanzia<sup>8</sup>.

18. Con riferimento alla mancata indicazione del TAEG in modo puntuale per ogni tipologia di finanziamento, le Parti hanno evidenziato che il messaggio promozionale ha comunque evidenziato tramite l'indicazione del TAEG massimo il costo massimo possibile del finanziamento. Inoltre, nei messaggi sono stati messi a disposizione dei clienti tutti gli elementi per calcolare il costo complessivo da sostenere in relazione al finanziamento prescelto e valutare la convenienza economica dell'offerta. In particolare, è stata elaborata una specifica tabella intitolata "costi accessori" che riporta con evidenza grafica le componenti di costo del finanziamento<sup>9</sup>.

19. Rispetto alla presenza di informazioni non completamente coincidenti in merito al costo dei finanziamenti, presenti sul sito di SSCN e di DB, SSCN ha sostenuto che ciò sarebbe ascrivibile alle diverse forme grafiche utilizzate e al maggior livello di dettaglio che contraddistingue i dati inseriti nella pagina di DB rispetto alle comunicazioni meramente generali e di natura illustrativa rese sul sito della squadra di calcio. Infatti, il lettore era invitato a consultare attraverso un apposito *link* la pagina del sito *internet* della banca, strutturata per consentire al tifoso di apprendere i costi complessivi del finanziamento. DB ha sostenuto che la rappresentazione non integrale delle caratteristiche dei finanziamenti sul sito *internet* di SSCN sarebbe dovuta alla mera finalità informativa e non già promozionale di tale sito *internet*.

20. Per quanto concerne la difformità tra quanto pubblicizzato e le condizioni effettivamente praticate nel caso della stipulazione di più abbonamenti con unico finanziamento, DB ha ammesso che la propria condotta non è stata coerente con quanto pubblicizzato, rappresentando che ciò sarebbe accaduto per un mero disguido dipendente dalla configurazione dei sistemi informativi. Ciò, peraltro, avrebbe determinato un maggior introito di assai modesta entità e non avrebbe generato alcuna lamentela da parte della clientela.

DB ha inoltre dichiarato di "*aver avviato il rimborso favore di tutti i clienti che hanno acquistato più abbonamenti dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto complessivamente pagato a titolo di spese di istruttoria e quello che avrebbero dovuto pagare ove l'onere fosse stato correttamente calcolato dalla banca*"<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Doc. 11.

<sup>8</sup> Docc. 11, 17 e 14.

<sup>9</sup> Docc. 15 e 23.

<sup>10</sup> Doc. 15.

SSCN ha evidenziato che tale condotta sarebbe avvenuta nella fase esecutiva di erogazione dei finanziamenti.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 22 febbraio 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

22. Con parere pervenuto in data 15 marzo 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulti scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nei siti *internet* di entrambe le Parti vengono riportate, tramite una tabella simile per forma e contenuto, le tipologie di finanziamento e le relative condizioni economiche. Queste ultime, però, non vengono esplicitate con modalità utili a garantire al consumatore una compiuta e corretta valutazione delle stesse, in quanto viene esplicitato solo il valore massimo del TAEG applicabile;
- nei due siti *internet* vengono fornite informazioni non concordanti con riferimento ai costi dei finanziamenti, generando un effetto confusorio nel consumatore e compromettendo per tal verso la sua libertà di scelta;
- la circostanza che la campagna promozionale non fornisca informazioni veritiere in merito alla quantificazione delle spese di "*istruttoria pratica*", è idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore, dal momento che la leva finanziaria utilizzata, basata sullo sfruttamento delle economie di scala generate dalla sottoscrizione multipla di più beni omogenei, risulta un ottimo incentivo all'acquisto di più abbonamenti;
- pertanto, il messaggio pubblicitario non consente al consumatore di apprezzare il reale valore e convenienza economica della formula di pagamento rateale, inducendolo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

#### **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

23. Il presente procedimento riguarda i seguenti profili di ingannevolezza presenti nei messaggi diffusi sui siti *internet* delle Parti, con riferimento alle condizioni economiche alle quali sono erogati i finanziamenti finalizzati all'acquisto di abbonamenti calcistici per la squadra del Napoli:

- l'assenza dell'indicazione puntuale del TAEG per ciascuna delle otto tipologie di finanziamento pubblicizzate;
- la non coincidenza tra le voci di costo dei finanziamenti elencate sul sito di SSCN e su quello di DB, al quale si è diretti tramite un *link*;
- l'indicazione di condizioni economiche non corrispondenti a quelle effettivamente praticate in caso di sottoscrizione di più abbonamenti con un unico finanziamento.

##### ***i) L'assenza del TAEG***

24. Il TAEG è notoriamente l'indicatore che esprime nel modo più ampio e completo gli elementi di costo di un contratto di finanziamento. L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, poiché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, ovvero del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per la

fruizione del credito. La disponibilità di tali informazioni è essenziale per poter valutare sia l'onerosità dell'operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con frequenza. La mancata indicazione del TAEG appare pertanto un condotta omissiva ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore circa il reale costo del finanziamento, orientando indebitamente la sua scelta con riferimento sia alla scelta di contrarre un prestito sia di acquistare il bene pubblicizzato.

25. Per tali ragioni non appare condivisibile quanto sostenuto dalle Parti in merito al valore informativo dell'indicazione del TAEG massimo e del dettaglio delle voci di costo del finanziamento. Ciò emerge con particolare evidenza nel caso di specie, dove il TAN è pari a zero, il costo complessivo del finanziamento deriva da voci espresse sia in misura percentuale che fissa e il TAEG assume una gamma di valori molto ampia e crescente al decrescere della somma finanziata.

***ii) La non coincidenza delle informazioni contenute nei siti internet delle Parti***

26. L'effetto decettivo del comportamento dei professionisti derivante dall'assenza del TAEG è aggravato dalla circostanza che le informazioni presenti sui siti *internet* delle Parti sono in parte non coincidenti per contenuto, e sono espresse tramite una veste grafica che ne rende difficoltoso il confronto.

In particolare, sebbene le tabelle dei diversi finanziamenti proposti siano uguali per contenuto - differendo per veste grafica con effetti di nessun rilievo per la comprensione della medesima - le informazioni relative ai costi del finanziamento sono invece espresse con enfasi grafica, contenuto e ordine espositivo differenti. Solo una puntigliosa disamina delle numerose e disperse informazioni relative al costo del finanziamento, indispensabile in assenza di un indicatore sintetico di costo, consente di apprendere dell'esistenza del costo di 2 euro per l'invio di comunicazioni periodiche, di capire quali costi sono compresi e quali esclusi negli importi delle singole rate, nonché di essere informati che per il settore curva le spese di istruttoria pratica non sono il 2% del capitale finanziato, ma sono pari a 4 euro (che, dopo ulteriori riflessioni è possibile identificare come condizione maggiormente favorevole).

La diffusione delle informazioni circa il costo del finanziamento con le modalità descritte, appare confusoria per il consumatore, e per tal verso configura un'omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice del Consumo.

27. Per la presenza di una ricchezza di informazioni così ampia su entrambi i siti *internet*, divergente solo per poche informazioni, pur di rilievo per le scelte di natura economica del consumatore, non si condivide la posizione delle Parti che ravvisano nei messaggi presenti nei due siti *internet* diverse finalità, che dovrebbero spingere il consumatore a considerare come pienamente informativo solo il sito di DB.

***iii) L'indicazione di condizioni economiche ingannevoli in caso di sottoscrizione di più abbonamenti con un unico finanziamento***

28. Infine, i messaggi appaiono ingannevoli ai sensi dell'art. 21 del Codice del Consumo nella parte in cui prospettano l'applicazione di uno sconto quantità nel caso dell'acquisto di più

abbonamenti con un solo finanziamento. Infatti, per stessa ammissione di DB, le spese di istruttoria non sono state applicate conformemente a quanto pubblicizzato, ma in senso più sfavorevole per il consumatore.

29. Posto che la presenza di uno sconto quantità è suscettibile di condizionare in modo significativo le scelte di acquisto dei consumatori, che peraltro risultano oltre il 20% del totale di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento per l'acquisto dell'abbonamento e oltre il 35% degli abbonamenti con finanziamento, non appare assumere rilievo ai fini della valutazione della natura ingannevole dei messaggi quanto evidenziato da DB relativamente al ridotto vantaggio che il professionista ne ha derivato.

30. Per quanto esposto e anche in ragione degli elementi di complessità che caratterizzano la valutazione della convenienza economica di un finanziamento, e tenuto conto della tipologia di destinatari, che presumibilmente ricorrono a tali servizi in ragione di condizioni economiche difficoltose, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza delle comunicazioni commerciali diffuse dai professionisti, con particolare riguardo alle informazioni relative alle condizioni economiche dei prestiti pubblicizzati.

31. Si ritiene infine che le Parti siano ugualmente responsabili della pratica oggetto del procedimento. In particolare, con riguardo a SSCN che si è detta completamente estranea alla condotta contestata, va considerato che la società sportiva ha pubblicato il messaggio sul suo sito *internet* per promuovere la vendita dei propri abbonamenti calcistici, con uno stretto e diretto interesse a che la possibilità di finanziamento generasse un aumento della domanda di abbonamenti. SSCN, pertanto, avendo piena contezza delle informazioni ivi contenute, aveva la possibilità e l'onere di rilevare la scarsa trasparenza e la natura confusoria delle informazioni presenti sui due siti, collegati tra loro da un *link* presente sul sito di SSCN stessa.

Peraltro la stessa Convenzione in essere tra le Parti prevedeva - pur in presenza di pattuizioni relative all'assunzione di responsabilità da parte di DB riguardo il contenuto delle informazioni al pubblico - che la campagna pubblicitaria si sarebbe svolta secondo modalità determinate da SSCN e che il contenuto dei siti *internet* doveva essere concordato tra le Parti.

32. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame posta in essere da SSCN e DB, consistente nella diffusione dei messaggi pubblicitari descritti al punto II, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla convenienza del servizio di finanziamento pubblicizzato.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta

dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**a) SSCN**

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell'entità del pregiudizio economico complessivo per il consumatore, della molteplicità dei profili di ingannevolezza accertati, dell'estesa penetrazione della pratica diffusa tramite il sito di SSCN e della dimensione economica non esigua del professionista.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

**b) Deutsche Bank**

38. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell'entità del pregiudizio economico per il consumatore, della molteplicità dei profili di ingannevolezza riscontrati, dell'estesa penetrazione della pratica diffusa tramite il sito di DB e della dimensione economica rilevante del professionista.

39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 25 luglio 2011 e si è conclusa il 15 ottobre 2011.

40. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Deutsche Bank S.p.A. nella misura di 195.000 € (centonovantacinquemila euro).

41. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante, in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Codice del Consumo<sup>11</sup>, e una circostanza attenuante, riferibile alla decisione del professionista di rimborsare tutti i clienti del maggior costo loro addebitato a titolo di spese di istruttoria in caso di abbonamenti multipli, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame posta in essere dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. e dalla società Deutsche Bank S.p.A. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di messaggi ingannevoli con riguardo ai costi dei finanziamenti pubblicizzati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dai professionisti;

---

<sup>11</sup> Cfr. la decisione dell'Autorità del 4 agosto 2011 relativa al PS3231 "*Deutsche Bank – Rimborso mutuo Bancoposta*", in Boll. n. 31/11.

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. e dalla società Deutsche Bank S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) di irrogare alla società Deutsche Bank S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXII- N. 16 - 2012

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---